



Agricoltura Oggi



IL PRIMO GIORNALE DEGLI IMPRENDITORI, DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL'AGROINDUSTRIA

Passata sotto silenzio, una norma della manovra d'estate blocca la vendita diretta fuori dal proprio fondo

Contadini fuori dai farmer market

Chi non è imprenditore agricolo non può vendere i suoi prodotti

DI MARILISA BOMBI

Piccolo è bello e buono. O forse no? Sembra non aver dubbi in proposito il ministero per le politiche agricole che ha lasciato spazzare via la legge che consentiva anche a chi coltiva un pezzettino di terra, e non solo agli imprenditori agricoli, di vendere i propri prodotti. L'abrogazione della legge 59 del 1963, disposta dal decreto legge 112 dell'estate scorsa (convertito nella legge 133/2008), è stato un fulmine in ciel sereno per tutti quei comuni intenzionati a valorizzare certi prodotti locali, di nicchia, coltivati per hobby o per passione nel momento in cui si vanno diffondendo, con successo, i mercati del contadino o farmer's

market. La scure taglia-leggi è caduta, in pratica, su una disposizione che erano in molti a ritenere ancora in vigore, dopo che il decreto legislativo 228/2001 aveva

disciplinato la vendita da parte degli imprenditori agricoli, senza abrogare la norma del '63. Sta di fatto che al n. 1947 dell'allegato A del d.l. 112/2008 è inclusa tra le leggi cancellate dall'ordinamento anche la legge 9 febbraio 1963 n. 59 che regolamentava, appunto, la vendita dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti, qualifica che veniva attestata dai sindaci. Una legge, questa, che fino a ieri i comuni avevano utilizzato per consentire la vendita dei propri prodotti a chi non possedeva i requisiti per ottenere la qualifica di imprenditore. Insomma, la vendi-

ta di frutta e verdura nei mercati comunali, in forma ambulante o in appositi locali appositamente attrezzati è consentita, d'ora in poi, esclusivamente agli imprenditori agricoli, ovvero a chi esercita attività di direzione nell'azienda e che non richiede necessariamente l'esecuzione manuale dei lavori agricoli. Così precisa anche l'Inps che, nella circolare 85/2004, ha indicato i requisiti che l'imprenditore agricolo deve dimostrare: almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo destinato all'attività in azienda o ricavi almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro in agricoltura. Insomma, nulla a che vedere con il contadino di una volta. Il decreto legislativo 228 del 2001, che ha portato la

modernizzazione nel settore agricolo pare, alla luce dei fatti, confermare la strategia che "grande è bello". Non è un caso, infatti, se le norme di favore previste per gli imprenditori dall'articolo 4 per la vendita di prodotti extra-aziendali e che nel 2001 erano contenute in 80 milioni di lire per le imprese agricole individuali e due miliardi di lire per le società, già nel 2006 sono state elevate a 160.000 euro per gli imprenditori individuali e a 4 milioni di euro per le società. Tra l'altro, con l'art. 4 del d.lgs. n. 99 del 2004 la disciplina di favore per gli imprenditori è stata estesa anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente i prodotti della terra. Questa norma, generica, secondo l'Ance nazionale, ammette la possibilità che la disciplina di favore prevista per gli imprenditori trovi applicazione anche per l'acquisto e rivendita di prodotti agricoli da parte di tali enti che, poi, non è nemmeno chiaro quali essi siano.

Rovellotti ora guida Epaca

Paolo Rovellotti è il nuovo presidente Epaca. Gli ha conferito l'incarico la Confederazione Nazionale Coldiretti. Rovellotti, 54 anni, piemontese, è laureato in agraria e conduce un'azienda agricola in Ghemme (NO) con indirizzo floro-vitico. Ricopre la carica di Presidente della Coldiretti Piemonte e della Coldiretti Novara - VCO. Recentemente ha assunto anche la presidenza di «Agricolfdi Piemonte», che fa consulenza nel settore del credito e strumenti finanziari a sostegno delle imprese agricole. A questi incarichi si aggiunge oggi quello di presidente Epaca, il Patronato della Coldiretti per i servizi alle persone.



Tris di aumenti ai disoccupati

Tris di aumenti per la disoccupazione agricola. Sale la misura (dal 30 al 40%), si amplia il numero di giornate di riferimento (non solo quelle lavorate nel settore agricolo, ma anche in altri settori) e rincarica la base retributiva di riferimento (da euro 37,49 a euro 42,14 in sede di prima applicazione). In cambio, però, i lavoratori devono un contributo di solidarietà: il 9% dell'indennità percepita. Lo precisa, tra l'altro, l'Inps nella circolare n. 24 di ieri. L'istituto illustra le novità della riforma della disoccupazione agricola operata dalla legge n. 247/2007 (riforma Welfare), operativa dal 1° gennaio 2008 e le cui richieste andranno presentate entro il 31 marzo 2009.

Percentuale di computo. Le prossime richieste della disoccupazione, dunque, saranno il banco di prova della riforma del protocollo Welfare. Entro il 31 marzo 2009, infatti, i lavoratori agricoli possono richiedere le indennità relative al 2008, anno a partire dal quale sono operative le nuove disposizioni.

La prima novità riguarda la percentuale di computo dell'indennità di disoccupazione agricola. L'importo giornaliero, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è fissato ora nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. La novità, spiega l'Inps, ha efficacia sia sull'indennità ordinaria (aumentata dal 30 al 40%) che sui trattamenti speciali.

Parametro giornate. La seconda no-

tività concerne il calcolo delle giornate di riferimento per il calcolo dell'indennità. Dal 2008, l'importo è erogato con riferimento alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato entro il limite delle 365 giornate, dal quale devono essere detratte le giornate di lavoro agricolo ed eventualmente non agricolo, nonché tutte le giornate indennizzate ad altro titolo. Di conseguenza, spiega l'Inps, vengono considerate tutte le giornate lavorate, con abolizione del preesistente parametro 270, nonché il tetto di 90 giornate massime indennizzabili. Questa novità, inoltre, comporta che l'assegno al nucleo familiare, per gli operai (otd) che hanno meno di 101 giornate lavorate in agricoltura, è riconosciuto per un numero di giorni pari a quelle lavorate in agricoltura e a quelle coperte da contribuzione figurativa.

Ai fini della valutazione delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, quindi, si prende in considerazione non solo le giornate svolte nel settore agricolo, ma anche quelle di lavoro dipendente svolte in altri settori (non agricolo), purché nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda risulti prevalente l'attività svolta nel settore agricolo. Ciò significa, in altre parole, che con riferimento alle prestazioni relative al 2008 occorre in primo luogo appurare la prevalente attività agricola nell'anno di riferimento della prestazione:

in caso di prevalenza, la disoccupazione è erogata nel settore agricolo (si cumula sia l'attività agricola che quella diversa);

in caso contrario, occorre accertare che la prevalenza (agricola) risulti nel biennio precedente (se c'è, viene liquidata la disoccupazione agricola; se non c'è prevalente, la disoccupazione deve essere gestita in altro settore non agricolo).

Parametro retribuzione. Relativamente alla retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione, l'Inps precisa che (sempre a partire dal 2008) la retribuzione minima da considerare è quella stessa della generalità dei lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi. Quindi pari a euro 42,14 (per il 2008), e non più alla misura del minimale che è applicato per la riscossione dei contributi (pari a euro 37,49 sempre per il 2008).

Contributo di solidarietà. La riforma della disoccupazione ha introdotto un contributo di solidarietà, a carico dei lavoratori, da calcolare sulla relativa indennità percepita

Le novità

- L'importo giornaliero è pari al 40% (non più al 30%) della retribuzione di riferimento
- Nel calcolo delle giornate di disoccupazione da indennizzare si tiene conto non solo dei giorni di attività svolta nel settore agricolo, ma anche delle giornate di lavoro dipendente svolte in altri settori (non agricolo)
- Abolito il tetto di 90 giornate massime indennizzabili
- L'assegno al nucleo familiare è riconosciuto per un numero di giorni pari a quelle lavorate in agricoltura e a quelle coperte da contribuzione figurativa
- La retribuzione minima da considerare per il calcolo della disoccupazione è la stessa della generalità dei lavoratori dipendenti (euro 42,14 per il 2008 e non più il minimale contributivo che, per lo stesso anno, è pari a euro 37,49)
- Sulla indennità di disoccupazione è dovuto un contributo di solidarietà pari al 9% della stessa indennità, commisurato ad ogni giornata pagata fino a un massimo di 150 giornate
- Le domande di disoccupazione agricola devono essere complete dell'auto-certificazione del richiedente relativa al diritto delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia

ta. L'importo di tale contributo è pari al 9% dell'indennità, commisurato ad ogni giornata pagata fino a un massimo di 150 giornate. La finalità del contributo è quella di garantire la copertura contributiva annua di 270 giornate, ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Detrazioni fiscali. Ultima precisazione dell'Inps concerne gli aspetti fiscali. L'istituto, ricordando che la finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo per i percettori di reddito di presentare una dichiarazione ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, precisa che a partire dalle richieste di disoccupazione da presentarsi entro il 31 marzo 2009 (relative all'anno 2008), occorrerà allegare alla domanda anche l'apposito modulo per (appunto) le detrazioni dei carichi di famiglia.

Daniele Cirioli



La circolare Inps sul sito www.italiaoggi.it/documenti